

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.A. n.7761 del 19.10.1994, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 12.11.1994, con il quale era stata sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. n. 1497/1939, una parte del territorio comunale di xxxxxxx.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004 (nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 20.10.2023, dai signori xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, domiciliati ai fini del presente procedimento presso lo studio tecnico dell'architetto xxxxxxx xxxxxxx, avverso il provvedimento n.181710 del 28.9.2023 del portale Paeaggistica Sicilia, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha espresso parere favorevole condizionato sul progetto di costruzione di una villetta residenziale ad una elevazione fuori terra, in agro del comune di xxxxxxx, in contrada xxxxxxx - SP xxxx - (foglio n. xx; p.lle nn. xxx e xxx), in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo contenute nella nota n.2688 del 9.2.2024.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101; Consiglio di Stato – sezione II – 29 gennaio 2021, n. 902), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. n.1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano le condizioni imposte dalla Soprintendenza di Palermo contenute nell'atto impugnato riguardanti il ridimensionamento del locale tecnico e la sua falda di copertura, perchè in tal modo il locale tecnico non potrebbe assolvere alle sue funzionalità, dovendo alloggiare al suo interno vari impianti (idrico, boiler, gruppo inverter). Riguardo invece alla falda di copertura del locale tecnico, se ridotto come voluto da quell'ufficio, non consentirebbe di installare i pannelli di solare termico.

CONSIDERATO che con l'atto impugnato la Soprintendenza di Palermo ha espresso parere favorevole sul progetto dei lavori di che trattasi, imponendo però una serie di condizioni come sopra meglio descritte con la motivazione: "*al fine di un migliore inserimento nel contesto agricolo*".

Al riguardo deve rilevarsi che, sebbene si sia in presenza di un provvedimento ampiamente discrezionale, ciò non può significare che lo stesso non abbia bisogno di una motivazione, soprattutto con particolare riferimento alle suddette, contestate condizioni. Infatti la natura tecnico-discrezionale del

**REGIONE SICILIANA**

parere della Soprintendenza non esime la stessa *“dal motivare adeguatamente i propri atti, e ciò non solo in virtù della prescrizione legislativa ex L.n.241/90 e L.r. n.10/91, ma anche per evitare che l'esercizio della discrezionalità possa trasformarsi – o anche solo essere percepito dal destinatario dell'atto – quale atto incomprensibile”* (T.A.R. Sicilia - Palermo – 7 febbraio 2002, n. 357).

La assenza di motivazione, oppure una sua carenza, impedisce di ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'esprimere il proprio parere, che risulta in tal modo viziato, come risulta esserlo sotto tale profilo il parere impugnato n. 181710 del 28.9.2023 della Soprintendenza di Palermo, la quale non ha effettuato alcuna dimostrata valutazione del pregiudizio arrecato agli specifici valori paesaggistici del luogo dagli interventi progettati.

E' da rilevare che l'atto impugnato ha imposto ai ricorrenti una significativa riduzione dei progettati lavori, ragione per cui il provvedimento ancor più necessitava di una adeguata motivazione a fronte del sacrificio imposto al privato dalla pubblica amministrazione, essendo necessario spiegare le ragioni, senza le quali il parere appare invero contraddittorio, per cui a fronte di un giudizio complessivo favorevole sul progettato intervento, la Soprintendenza impone poi un sacrificio agli interessati, limitando di molto le dimensioni del locale tecnico.

L'atto impugnato non contiene una articolata motivazione sul pregiudizio che quel territorio subirebbe ulteriormente dalla esecuzione delle opere, con l'indicazione delle ragioni di incompatibilità riferite agli specifici valori paesaggistici del luogo, gli elementi di pregiudizio, e gli aspetti che rendono inaccettabile quel progetto.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere accogliere il ricorso gerarchico presentato dai signori xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx avverso il provvedimento n.181710 del 28.9.2023 del portale Paeaggistica Sicilia della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 20.10.2023, dai signori xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, domiciliati ai fini del presente procedimento presso lo studio tecnico dell'architetto xxxxxxx xxxxxx, avverso il provvedimento n.181710 del 28.9.2023 del portale Paeaggistica Sicilia della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo è accolto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo dovrà nuovamente pronunciarsi sull'istanza presentata dai ricorrenti di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata ai ricorrenti ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 07 marzo 2024

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Mario La Rocca